

## **Procedura di riconoscimento dei periodi di studio e formazione all'estero svolti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale**

### **Art.1.**

I programmi di studio e formazione svolti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità cui l'Università di Siena partecipa devono essere considerati come l'opportunità per ampliare l'offerta formativa disponibile presso i Dipartimenti anche attraverso insegnamenti che, pur essendo coerenti con il percorso formativo dello specifico corsi di studio, non sono attivati presso il Dipartimento o sono svolti in modo diverso.

### **Art. 2.**

I Dipartimenti sono invitati a monitorare e mantenere aggiornati, in maniera sistematica, gli accordi interistituzionali che sono alla base dei programmi di mobilità offerti agli studenti.

### **Art. 3.**

Ciascun nuovo accordo interistituzionale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento affinché l'iniziativa del docente promotore dell'accordo venga divulgata e condivisa.

### **Art. 4.**

Il riconoscimento dell'attività didattica o formativa da svolgere all'estero e dei relativi crediti acquisiti spetta ai singoli Comitati per la Didattica, previo parere del Referente per l'Internazionalizzazione del Dipartimento a cui è attribuito un ruolo di primaria importanza nel coordinare tutte le attività legate all'implementazione della mobilità internazionale e Erasmus, ai quali spetta verificare la coerenza dei programmi da svolgere all'estero con gli ambiti e i settori disciplinari propri dell'ordinamento didattico del singolo corso di studio di appartenenza dello studente in mobilità.

### **Art.5.**

I Comitati per la Didattica dovranno attribuire a ciascuno degli insegnamenti da svolgere all'estero il settore scientifico disciplinare con il quale detto insegnamento dovrà essere riportato nel certificato storico dello studente e nel Diploma Supplement.

I Comitati dovranno verificare che la distribuzione dei crediti che saranno acquisiti all'estero fra gli specifici settori disciplinari sia congrua con quella prevista nell'ordinamento didattico del corso di studi; in caso contrario una diversa attribuzione dei crediti dovrà essere concordata preventivamente con lo studente.

Gli stessi Comitati sono tenuti a monitorare, in collaborazione con le strutture amministrative, la situazione dei crediti formativi maturati all'estero rapportando i crediti previsti alla partenza con i crediti effettivamente conseguiti e successivamente riconosciuti.

### **Art. 6.**

Dal punto di vista procedurale gli studenti dovranno:

- a) sottoporre, prima della partenza, il proprio *Piano di studi per Attività didattiche svolte all'estero* alla firma del docente promotore della borsa e consegnarlo all'Ufficio Studenti e Didattica (devono essere allegati i programmi di studio dei singoli corsi da svolgere all'estero);
- b) l'Ufficio Studenti e Didattica dovrà inviare il *Piano di studi per Attività didattiche svolte all'estero* al Comitato per la Didattica del Corso di Laurea cui lo studente è iscritto per l'approvazione formale del programma di studi proposto, che dovrà avvenire prima della partenza dello studente. L'approvazione del programma di studi dovrà essere effettuata sulla base delle indicazioni dettate nell'art.4.;
- c) eventuali modifiche al *Piano di studi per Attività didattiche da svolgere all'estero* possono essere effettuate anche dopo la partenza dello studente ma devono essere sottoposte all'approvazione del Comitato per la Didattica;
- d) al rientro lo studente dovrà presentare all'Ufficio Studenti e Didattica il Transcript of Records rilasciato dall'Università straniera, con l'indicazione dei voti e dei crediti corrispondenti a ciascuno degli esami sostenuti;
- e) l'Ufficio Studenti e Didattica competente, verificata la corrispondenza del Transcript of Records con il *Piano di studi per Attività didattiche svolte all'estero* a suo tempo proposto e approvato, riconosce

in maniera automatica la formazione svolta all'estero e attribuisce un voto per ogni attività didattica sostenuta secondo la tabella di conversione in uso presso il Dipartimento. In caso di mancata corrispondenza, la documentazione sarà sottoposta al Comitato per la Didattica del Corso di studio cui lo studente afferisce. Tali attività dovranno essere inseriti nel certificato storico dello studente e nel Diploma Supplement mantenendo la dicitura originaria.

#### **Art. 7**

I singoli Comitati per la Didattica saranno responsabili, come indicato negli artt. 3 e 4, dell'approvazione del piano di studio da svolgersi nell'ambito della mobilità. Tale approvazione deve essere effettuata prima della partenza dello studente, in caso di riscontrate e documentate difficoltà da parte dello studente a presentare il proprio piano di studi nei termini indicati, l'iter di approvazione deve comunque essere definito entro due mesi dalla partenza.

L'eventuale integrazione al programma di esame che sarà svolto all'estero può essere richiesta, da parte del Comitato, solo in casi eccezionali, in base a quanto previsto al successivo Art. 8, debitamente motivati, e deve essere resa nota allo studente in fase di approvazione del piano di studi.

#### **Art. 8**

Nel caso che lo studente abbia conseguito all'estero un numero di crediti ECTS/CFU superiori a quelli previsti per il corrispondente esame del proprio Corso di studio, i CFU in eccedenza sono utilizzabili dallo studente come crediti liberi.

Nel caso invece che lo studente abbia conseguito un numero di crediti ECTS/CFU inferiori, comunque fino a numero 2 CFU, a quelli previsti per il corrispondente esame del proprio Corso di studio - vista l'approvazione del piano di studio e del carico di lavoro equivalente effettuata nei tempi previsti dal Comitato per la Didattica - viene attribuito il numero di CFU dell'esame corrispondente del proprio corso di studio.

#### **Art. 9**

In fase di convalida degli esami effettuati all'estero, sarà cura degli Uffici Studenti e Didattica applicare d'ufficio la tabella di conversione dei voti ECTS vigente, previa presentazione da parte dello studente della domanda di riconoscimento corredata dal Transcript of records, rilasciato dall'Università straniera. Qualora la tabella di conversione dei voti non portasse all'individuazione univoca di un voto specifico, sarà il Comitato della Didattica a convertire il voto dell'esame riconosciuto. Nei casi eccezionali in cui nel Transcript of Records non siano riportate le votazioni espresse secondo la scala ECTS, gli Uffici faranno riferimento alla Tabella "Conversion Table for the National Grading Scales within the European Community"(all. 1) e alle sue eventuali modifiche e integrazioni. Gli Uffici si impegnano comunque ad adeguare il sistema di conversione in base alle indicazioni ricevute dalle autorità europee competenti in materia, pertanto aggiornamenti del sistema vigente, che mirino a una conversione quanto più chiara, equa e trasparente possibile, sono previsti e saranno tempestivamente comunicati a tutte le parti interessate.

Nel caso di esami sostenuti in Università extraeuropee, al fine di facilitare la procedura di riconoscimento, potrà essere allegata al Transcript of Records una comparazione dei voti locali alla scala ECTS, se non esplicitata nel Transcript stesso.

#### **Art. 10**

Pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Comitati, si invitano gli stessi a prevedere maggiori incentivi per favorire la mobilità studentesca, mirando anche a tutelare la qualità della mobilità stessa quantificabile, tra gli altri, con il numero di crediti maturati nel periodo all'estero che non dovrebbe discostarsi dai 30 a semestre, anche con la predisposizione di piani di studio standard da consigliare agli studenti, garantendo a priori il loro riconoscimento.

Non è consentito individuare a priori esami che non possono essere sostituiti da attività didattiche e programmi di studio svolti all'estero. Il criterio di valutazione alla base del riconoscimento è quello della coerenza complessiva con l'ordinamento del corso di studio di riferimento e non la coincidenza dei programmi degli esami previsti nel piano di studi.

#### **Art. 11**

In caso di contestazione della decisione adottata dal Comitato per la didattica sul riconoscimento delle attività svolte all'estero lo studente potrà rivolgersi al Consiglio di Dipartimento di riferimento del Corso di studio.